

LaScala

STUDIO LEGALE

*in association with
Field Fisher Waterhouse*

Focus on

LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO IN CINA

Dicembre 2014

www.lascalaw.com

www.iusletter.com

Milano Roma Torino Bologna Firenze Ancona Vicenza Padova Verona
London Paris Hamburg Brussels Manchester Munich Dusseldorf

Sommario

1. Introduzione.....	3
2. Abolizione dei requisiti minimi di capitale sociale.....	4
3. Abolizione dei requisiti minimi di contribuzione in denaro per la formazione del capitale sociale	7
4. Abolizione del termine per il versamento del capitale sociale	8
5. RegISTRAZIONI e Ispezione annuale	10
6. Applicabilità alle WFOE.....	11

1. Introduzione.

Per qualsiasi imprenditore che intenda espandere il proprio mercato, il contesto economico cinese rappresenta un'indiscutibile occasione di *business*. Questo per una lunghissima serie di motivi, come ad esempio, giusto per citarne un paio di grande rilevanza, il bassissimo costo sia della forza lavoro che delle materie prime; ciò consente un'ottimizzazione dei ricavi che altrove sarebbe impossibile realizzare.

Come spesso accade però, il progresso economico deve essere necessariamente supportato da una legislazione che consenta alle imprese nazionali ed estere che intendano produrre economia nel proprio paese, di poterlo fare con regole che vadano concretamente incontro alle esigenze dell'imprenditore in termini, ad esempio, non solo di imposizione fiscale, ma soprattutto di semplificazione delle procedure amministrativo-burocratiche.

Da circa una decina di anni, la Cina ha implementato la strategia del "Go West", intendendo con questa espressione il tentativo di agevolare ed incrementare lo sviluppo economico delle regioni centrali ed occidentali che risultano più povere rispetto alle zone costiere mediante delle misure agevolative¹. Ma questa tendenza alla liberalizzazione ed "occidentalizzazione" del mercato cinese la si può desumere anche dall'ingresso nel WTO (2001) con, ad esempio, la conseguente progressiva riduzione dei dazi doganali per tutti i prodotti, oltre che l'eliminazione del sistema delle quote, in molti settori². Si pensi, ad esempio che fino 2004, anno di promulgazione della *Foreign Trade Law*, la possibilità di commercializzare per le imprese estere era limitato ad un ristretto numero di "associazioni di categoria" comunemente conosciute come "*Import/Export Corporations*", che detenevano il monopolio del commercio internazionale relativamente alle tipologie di beni soggetti alla loro amministrazione.

Nel tentativo, dunque, di dare seguito ad una politica di ammodernamento delle strutture giuridiche e di liberalizzazione del mercato, nel corso del Congresso Nazionale del Popolo svoltosi il 28 Dicembre 2013, sono stati adottati alcuni emendamenti alla *Company Law of the People's Republic of China (PRC Company Law)* che sono entrati in vigore dal 1° Marzo 2014.

¹ La materia è regolata principalmente dal *Catalogue for Priority Industries for Foreign Investment in Central and Western Regions*, promulgato nel giugno 2000 e aggiornato successivamente nel 2008. Sono state previste, ad esempio, esenzioni e favorevoli regimi fiscali nonché possibilità di investire in progetti che il Catalogo classifica come limitati.

² Si veda, a titolo esemplificativo, quanto accaduto tra Stati Uniti ed Europa attraverso il "*Memorandum of understanding on trade in textile and apparel*" che abolisce i dazi doganali nell'ambito dell'*import/export* dei prodotti tessili e dei capi di abbigliamento.

L'obiettivo, come è facilmente intuibile, è stato proprio quello di semplificare il più possibile l'accesso al mercato cinese per gli imprenditori nazionali e stranieri che decidano di operare nel territorio o di costituire una società nel paese del Dragone. Inoltre, questa breve ma sostanziale riforma si inserisce in un più ampio quadro che ha previsto, come meglio affrontato in seguito, anche la riforma del diritto industriale in modo da rendere tale disciplina più affine a quella dei mercati capitalisti occidentali. La riforma del diritto societaria è ufficialmente entrata in vigore a partire dal 31 marzo 2014 mentre, per ciò che attiene la riforma del diritto industriale (in particolare in relazione al marchio quale segno distintiva dell'impresa\società) dal 1° maggio 2014.

Nei prossimi paragrafi, sono analizzati gli aspetti di maggiore rilevanza della riforma.

2. Abolizione dei requisiti minimi di capitale sociale

Il primo elemento di riforma e semplificazione si pone in linea con le modifiche del diritto societario che hanno interessato negli ultimi anni i maggiori paesi europei, Italia inclusa: l'abolizione dei requisiti minimi di capitale sociale necessari per costituire una società. In Italia, ad esempio, a determinate condizioni è possibile costituire una S.r.l. investendo un capitale sociale minimo di un Euro³. La *ratio* che sottende questo genere di impostazione è quella di andare ad incentivare l'imprenditoria in un periodo economico globale di crisi, in particolare quella giovanile.

Nella precedente versione, la *Company Law of the People's Republic of China* prevedeva che, per le società di nuova costituzione, dovessero essere soddisfatti i seguenti requisiti a seconda che si trattasse di Società a Responsabilità Limitata (*LLC, limited liability company*), Società Unipersonali a Responsabilità Limitata (*One Person LLC*) o Società per Azioni (*JSC, Joint-Stock Company*):

- *limited liability company*: il capitale sociale minimo previsto per la costituzione era pari a RMB 30,000 (pari a circa 4.000 Euro);
- *One Person LLC*: il capitale sociale minimo previsto per la costituzione era pari a RMB 100,00 (pari a circa 10 Euro);

³ In Italia la disciplina della S.r.l.s. è contenuta negli artt. 2463 e ss.. La caratteristica rilevante inizialmente prevista, oltre la possibilità di fissare il capitale sociale entro un ammontare compreso tra EUR 1 e EUR9.999, era che gli amministratori della società potevano essere nominati unicamente tra i soci, i quali dovevano avere una età non superiore ai 35 anni. Con legge di conversione del 7 agosto 2013 del DL 76/2013, è stato abolito il limite d'età e viene consentita la nomina di amministratori che non siano contemporaneamente soci.

- *Joint-Stock Company*: il capitale sociale minimo previsto per la costituzione era pari a RMB 5,000,000 (pari a circa 630.000 Euro).⁴

Dal primo marzo 2014, i requisiti su indicati non costituiranno più elementi essenziali per la costituzione di una società se non altrimenti determinato da leggi e regolamenti specifici che ad oggi non risultano ancora essere stati emessi⁵. La conseguenza di maggior rilievo è che gli investitori non saranno più vincolati nella scelta della forma societaria al soddisfacimento e raggiungimento di un capitale sociale minimo e, dunque, sarà possibile registrare una società con capitale di 1 RMB. Ciò costituisce senza alcuna ombra di dubbio un elemento di grande incentivo per gli imprenditori cinesi o esteri che intendano stabilire nel paese la propria attività o “creare *business*” nel paese.

Per le cc.dd. “*Wholly Owned Foreign Enterprise*” (WOFE), cioè le società a intero capitale straniero (impresa costituita in Cina, ma a tutti gli effetti di proprietà di *foreigners*) oppure le *joint venture* sino-straniere, in cui uno dei due partner è straniero, i cambiamenti apportati dalla riforma sono stati di grande rilevanza pratica.

Sebbene saranno affrontate in dettaglio nei prossimi paragrafi, è bene qui iniziare a segnalare i cambiamenti apportati dalla riforma.

⁴ Gli Articoli 26, 59 e 81 della vecchia *Company Law of the People's Republic of China*, così disponevano: art 26: «*The minimum amount of registered capital of a limited liability company shall be 30,000 RMB. Where any other law or administrative regulation prescribes a higher minimum registered capital for a limited liability company, the provisions of that law or administrative regulation shall prevail*». Ora invece: «*The registered capital of a limited liability company shall be the capital contributions subscribed to by all the shareholders of the company registered with the company registration authority. Where any law, administrative regulation and decision of the State Council provide otherwise with respect to the actual payment of registered capital and the minimum amount of the registered capital of a limited liability company, such provisions shall apply*».

art 59: «*The minimum amount of registered capital of a single shareholder limited liability company shall be 100,000 RMB. The shareholder shall pay the capital contribution specified in the company's articles of association in a lump sum....*»

art 81: «*...The minimum amount of registered capital of a joint stock limited company shall be 5 million RMB, subject to any law or administrative regulation that requires a higher minimum amount of registered capital*».

⁵ Sono escluse dalla riforma i seguenti tipi di società: (i) società quotate in borsa che offrano azioni o obbligazioni al pubblico; (ii) banche commerciali, oppure ad investimento straniero; (iii) società di investimento; (iv) società di gestione del patrimonio; (v) società di *trust*; (vi) società finanziarie; (vii) società di *leasing*; (viii) società di finanziamento per l'acquisto di autoveicoli; (ix) società di credito al consumo; (x) società di *brokeraggio*, società di prestiti; (xi) società o fondi di credito cooperativo rurale; (xii) società di intermediazione di strumenti finanziari; (xiii) società di gestione fondi; (xiv) società ed agenzie specializzate assicurative, anche ad investimento straniero; (xv) società di vendita diretta al pubblico; (xvi) società di fornitura di manodopera anche all'estero.

Come appena accennato, anche per questa categoria di società è stato abolito il minimo di capitale sociale di RMB 30,000, sebbene le autorità cinesi siano chiamate ad un controllo preventivo sulla congruità dell'investimento. In secondo luogo, il sistema basato sul capitale versato è stato sostituito da un sistema basato sul capitale sottoscritto. Prima della riforma, infatti, la legge prevedeva che: (i) il primo conferimento dovesse essere effettuato entro 90 gg. dalla data di costituzione della società; (ii) il conferimento dovesse essere pari almeno al 15% del capitale registrato; (iii) gli ulteriori conferimenti dovevano essere completati entro 2 anni dal rilascio della *Business License*. Con la riforma invece, questi elementi sono stati modificati. La nuova normativa prevede prima di tutto che i soci delle WFOE abbiano piena discrezionalità su termini, modalità e ammontare delle sottoscrizioni. Ma non solo. Sono stati aboliti anche per le WFOE i requisiti minimi per i conferimenti in denaro. In sostanza, è stata abrogata la norma secondo cui almeno il 30% del capitale sociale registrato doveva essere versato in denaro con la conseguenza che gli investitori sono liberi di determinare in che misura il capitale sociale debba essere versato in denaro e in quale parte conferendo diritti immateriali o beni in natura⁶. È stato infine abolito il limite massimo precedentemente pari al 20% previsto per i conferimenti in beni immateriali. Da un punto di vista eminentemente teorico, quindi, non si esclude oggi la possibilità di poter costituire una *NewCo* in Cina conferendo esclusivamente beni immateriali⁷. Inoltre, e questo denota lo spirito con cui il legislatore cinese ha inteso intervenire con la riforma, se prima i conferimenti in beni immateriali venivano stimati secondo i criteri cinesi, oggi ciò avviene mediante i *Customary International Valuation Principles*. Questi punti, validi per WFOE, saranno poi ripresi singolarmente e più nel dettaglio nei successivi paragrafi.

Dunque, fermo restando che la costituzione di una società resta sempre soggetta all'approvazione delle autorità cinesi cui è riservato il compito di effettuare un controllo preventivo sulla congruità del capitale sociale, questa novità legislativa rappresenta sicuramente un punto di svolta nell'ambito del panorama giuridico-economico cinese poiché incrementa notevolmente le possibilità di *business* nel paese soprattutto per investitori cinesi e non: le statistiche mostrano che prima della riforma, soprattutto per le rigide condizioni imposte per creare una società, la Cina aveva solo 12 imprese per ogni 1.000 abitanti, contro le 50 che sono registrate in Giappone e Corea del Sud, e le 30 registrate nella maggior parte dei mercati emergenti.

Come accennato, tuttavia, nell'iter formativo di una società di capitali rimane un residuo burocratico di stampo socialista laddove alle autorità cinesi è riservato

⁶ È stato abrogato l'articolo 27 che così disponeva: «...*The amount of shareholders' capital contributions paid in cash shall be no less than 30% of the registered capital of a limited liability company [...]*».

⁷ Articoli 26 e 81 della previgente disciplina.

l'esercizio di un vero e proprio diritto di veto da esercitarsi *ex ante*. Occorre però considerare che una siffatta riserva si pone del tutto in linea con un sistema economico e politico costruito su fondamenta (culturali soprattutto, ma anche legali e amministrative) di carattere illiberale; da qui la naturale tendenza a controllare, specialmente in relazione alle *WFOE*, gli investimenti stranieri⁸. Se si comprende questo importante punto, si può ancora di più apprezzare il valore della riforma che denota una tendenza progressiva all'occidentalizzazione mediante gli influssi di sistemi politico-giuridici quali, in particolare, quello americano e tedesco. Questi influssi contrastanti hanno consentito il formarsi in Cina di un sistema giuridico ibrido che racchiude in sé elementi propri del *common law* ed elementi tipici del *civil law*⁹.

3. Abolizione dei requisiti minimi di contribuzione in denaro per la formazione del capitale sociale

Un ulteriore elemento di novità riguarda i requisiti minimi di contribuzione in denaro per la costituzione del capitale sociale. La previgente versione della *Company Law of the People's Republic of China*¹⁰ prevedeva che almeno il 30% del capitale sociale dovesse essere versato in denaro contante. L'articolo 27 della previgente legge disponeva che «*The amount of shareholders' capital contributions paid in cash shall be no less than 30% of the registered capital of a limited liability company*». I soci, quindi, non avevano alcun tipo di libertà in ordine alla determinazione del loro contributo per la formazione del capitale sociale giacché gli veniva imposto *ex lege* l'obbligo di contribuzione in denaro per almeno il 30% dell'ammontare del capitale.

Con la riforma, invece, viene data maggiore libertà di movimento ai soci che possono ora determinare liberamente la proporzione tra denaro ed altri *assets* propedeutici a strutturare il loro contributo per la formazione del capitale sociale. Come è facilmente intuibile, anche questa misura rappresenta un'importante modalità di incentivo per gli imprenditori.

⁸ Si veda a tal proposito, Andrew Godwin in *The Internal Logic behind the Evolution of Company Law in China – Do Legal Origins Matter?*, in *Australian Journal of Asian Law*, 2013, Vol 14 No 2, Article 5: 1-21

⁹ Per esempio, se si analizzano le disposizioni in materia di *corporate governance*, si comprende bene come la disciplina sia fortemente improntata al *Civil Law* ed in particolare al sistema tedesco. Difatti, nel modello della *dual board structure*, si rinviene accanto al *board of directors*, un *supervisory board*, in linea con la tendenza poc'anzi accennata.

¹⁰ Articolo 27 della *Company Law of the People's Republic of China* nella sua formulazione antecedente alla riforma.

In Italia, ad esempio, la disciplina dei conferimenti per le società di capitali (artt. 2342 e ss. c.c. per le S.p.A. e artt. 2464 e ss. c.c. per le S.r.l.) dispone che il conferimento deve avvenire in denaro se non è stabilito diversamente dall'atto costitutivo rimettendo così un margine di discrezionalità più limitato ai soci. Tuttavia, al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo, deve essere versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro presso una banca o, in alternativa, può essere stipulata una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria con le caratteristiche stabilite *ex lege*. Se invece, la società viene costituita con atto unilaterale, deve essere sottoscritto l'intero capitale sociale (EUR 50.000¹¹ per le S.p.A., e EUR 10.000 per le S.r.l.)¹².

4. Abolizione del termine per il versamento del capitale sociale

Come accennato in precedenza, ulteriore tentativo della riforma è lo snellimento delle procedure volte alla costituzione di una società ed alla razionalizzazione dei relativi tempi burocratici necessari. La previgente versione della *Company Law of the People's Republic of China* prevedeva, come accade nella generalità delle legislazioni dei paesi

¹¹ Articolo 2327 così come modificato dal c.d. decreto competitività (D.l. 91/2014), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24.06.2014, ed entrato in vigore il 25 giugno 2014.

¹² Articolo 2342 c.c.: « [1] Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. [2] Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. [3] Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. [4] Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni. - [5] Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi». Articolo 2464 c.c.: «- [1] Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. [2] Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. [3] Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. [4] Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro. [5] Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. [6] Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. [7] Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni».

europei, che il capitale sociale delle società fosse integralmente versato entro uno specifico termine, vale a dire 2 anni¹³.

Con la riforma, invece, è stata introdotta la massima discrezionalità a favore degli imprenditori di determinare l'ammontare, il metodo ed il termine per la sottoscrizione del capitale sociale lasciando in questo modo ampio spazio alla libera iniziativa privata imprenditoriale. Il nuovo articolo 26, (per ciò che attiene le *llc*) della *Company Law of the People's Republic of China*, infatti, recita testualmente: «[1] *The registered capital of a limited liability company shall be the capital contributions subscribed to by all the shareholders of the company registered with the company registration authority. [2] Where any law, administrative regulation and decision of the State Council provide otherwise with respect to the actual payment of registered capital and the minimum amount of the registered capital of a limited liability company, such provisions shall apply*». Il riferimento alla *deadline* di 2 anni è stato del tutto eliminato. Al suo posto è stato introdotto un rinvio generale ad altre norme e fonti dell'ordinamento che però, allo stato dell'arte, non impongono un termine per la sottoscrizione del capitale sociale. Appare dunque, ancora una volta, assolutamente preminente l'esigenza del legislatore cinese di dare ampio spazio alla libertà negoziale delle parti nella determinazione dei contenuti e delle modalità di funzionamento delle società.

L'unico limite, allo stato dell'arte, è costituito dall'articolo 80 (ex 81, relative alle *JSL companies*) che così recita: «*The company shall not raise capital from others before the promoters fully pay the capital subscribed to by them. [...] Where any law, administrative regulation and decision of the State Council provide otherwise with respect to the actual payment of registered capital and the minimum amount of the registered capital of a joint stock limited company, such provisions shall apply*».

Infine, bisogna sempre ricordare che tutta la procedura è subordinata all'approvazione del progetto iniziale da parte delle competenti autorità cinesi che, dunque, esercitano una sorta di controllo preventivo sulla fattibilità del piano e sull'idoneità della società

¹³ Si veda l'articolo 26 e 81 della *Company Law of the People's Republic of China* nella sua previgente formulazione. L'articolo espressamente recitava: «*The registered capital of a limited liability company shall be the total amount of capital contributions subscribed to by all the shareholders registered in the company registration authority. The amount of the initial capital contributions made by all shareholders shall not be less than 20% of the registered capital, nor less than the statutory minimum amount of registered capital, the margin shall be paid off by the shareholders within 2 years from the day when the company is established; for an investment company, it may be paid off within 5 years.[...]*». Articolo 81: «*The minimum amount of initial capital contributed by the promoters shall be no less than 20% of the total registered capital, the remaining amount to be paid in by the promoters within 2 years of the date on which the company is incorporated, other than in the case of an investment company, for which the relevant period shall be 5 years. No stock may be offered to any other person before the date on which the entire registered capital is paid in*».

alla realizzazione degli scopi che intende conseguire. Quindi, sebbene sul piano formale funzioni come appena descritto, da un punto di vista sostanziale, invece, il controllo pubblico risulta ancora *una conditio sine qua non* per la costituzione della società.

5. RegISTRAZIONI e Ispezione annuale

A seguito degli emendamenti alla *Company Law of the People's Republic of China*, è stato, inoltre, approvato il cd. "Registered Capital Registration System Reform Plan" il cui obiettivo è, in perfetta sincronia con la riforma del diritto societario, quello di voler ridurre i requisiti di ingresso delle imprese nel mercato cinese¹⁴. Viene infatti confermata la creazione di un sistema di registrazione e comunicazione delle informazioni societarie che si va a sostituire al previgente sistema di ispezione annuale.

Antecedentemente alla riforma, le autorità cinesi effettuavano delle ispezioni annuali per la verifica dei documenti della società. Attraverso la riforma, invece, è stato stabilito che tali ispezioni annuali delle aziende vengano integrate da *report* annuali accessibili al pubblico, in modo che così gli *stakeholders* possano avere maggiore consapevolezza dell'integrità aziendale e maggiori informazioni sulla struttura di *corporate governance*.

Le imprese non sono più tenute a presentare la richiesta di ispezione, ma piuttosto devono inserire in un apposito sistema informatico alcune informazioni specifiche, quali, ad esempio, il proprio stato attuale di registrazione, l'ammontare del capitale sociale versato dagli investitori, i permessi e le autorizzazioni eventualmente ottenute dall'impresa, etc.¹⁵ Le informazioni così trasmesse, potranno essere accessibili tanto alle Autorità cinesi quanto al pubblico.

Ciò rappresenta un importante passo in avanti in termini di snellimento delle procedure burocratiche nonché di trasparenza e chiarezza nelle informazioni societarie¹⁶. Inoltre, in seguito alla riforma, non è più richiesto che nell'ambito della procedura di registrazione della società, sia obbligatorio indicare l'ammontare di capitale sociale effettivamente versato. In ogni caso, però, resta valido ed abbastanza ovvio il principio

¹⁴ In particolare, oltre che per ciò che attiene i requisiti di ingresso, è sicuramente degno di nota il tentativo da parte del legislatore cinese di andare a snellire le procedure burocratiche ed amministrative che sottendono alla costituzione di una società ed al suo relativo mantenimento. Nel caso di specie, ci si riferisce alla riforma del cd. *system of annual examinations for business licenses*.

¹⁵ Si veda a tal proposito l'abrogato art. 29: «*After the shareholders have made their capital contributions, such capital contributions shall be subject to capital verification by a capital verification authority set up according to law, which shall issue capital verification certificates*».

¹⁶ Ad oggi ancora non è stata stilata una lista dettagliata delle informazioni che dovranno essere di pubblico dominio.

secondo cui le società sono obbligatoriamente tenute a fornire informazioni veritiere sul capitale sociale registrato.

Per finire, in tema di semplificazione delle procedure per la registrazione di una società di capitali in Cina, è stato espressamente previsto che il versamento del capitale sociale da parte dei soci non è più necessariamente soggetto alla verifica obbligatoria di un contabile certificato. Anche in questo caso, si richiama quanto detto in precedenza in relazione al fatto che le società devono fornire informazioni veritiere.

La sfida che il legislatore cinese ha inteso affrontare per il mezzo di queste misure, si pone in un'ottica di restauro della credibilità effettiva del mercato cinese da un punto di vista internazionale mediante misure di semplificazione all'accesso al mercato stesso e mediante un sistema di sanzioni aspre. Si pensi, a titolo esemplificativo, all'ipotesi di false informazioni fornite da una società: è stato stabilito, a tal proposito, che qualsiasi impresa fornisca false informazioni, verrà inserita in una vera e propria *black list* e, conseguentemente, l'Amministrazione Statale dell'Industria e del Commercio cinese si farà carico di comunicare tale stato alle altre autorità cinesi¹⁷ che dovranno adottare a loro volta le misure ritenute idonee e necessarie affinché le imprese si conformino alle vigenti leggi e regolamenti, sanzioni incluse.

6. Applicabilità alle WFOE

Una delle grandi novità della riforma è costituita proprio dall'apertura del mercato cinese a questa tipologia di società e, più in generale, in un sistema ancora fortemente ancorato al concetto di protezionismo economico, alle società estere. Gli esperti stimano che gli effetti della riforma non si produrranno nel breve periodo, quanto piuttosto nel medio-lungo.

Come visto in precedenza, una *Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE)* è, in Cina, una società a responsabilità limitata con capitale controllato da un investitore straniero. La peculiarità sta nel fatto che non è necessaria la presenza di un soggetto cinese, elemento che la distingue dall'alternativa modalità di fare *business* in Cina per gli investitori stranieri costituita dalla *joint venture* con *partner* cinese. Solitamente, tali tipologie di società sono utilizzate per produrre in Cina un prodotto a costi irrisori, per poi esportarlo in un altro paese con prezzi rialzati e con un'ottimizzazione del guadagno

¹⁷ Per "altre autorità cinesi" si intendono le autorità doganali, l'ufficio competente alla riscossione delle tasse, l'ufficio competente alla registrazione delle imprese, gli uffici preposti al finanziamento delle imprese, etc.

che in Europa non sarebbe possibile altrimenti¹⁸. Infatti, l'elemento di grande rilievo e nel contempo, il suo limite, è costituito dal fatto che, per tale forma societaria non è prevista la possibilità di distribuire i prodotti in Cina, nonostante l'introduzione nel dicembre del 2004 della *Foreign Invested Commercial Enterprise (FICE)* che ne aveva esteso la possibilità pur se a determinate condizioni, come appunto la presenza nella società del "capitale" cinese.

Dopo il 2000 sono stati modificati molti dei vincoli che ne rendevano problematico l'utilizzo come ad esempio, è stato abolito l'obbligo di esportazione dei prodotti, oppure è stata introdotta la possibilità di acquistare le materie prime sia sul mercato cinese che su quello estero e di compiere transazioni internazionali senza la previa autorizzazione governativa.

La riforma del dicembre 2013 ha apportato modifiche in relazione a numerosi aspetti consentendo quella maggiore apertura del mercato cinese agli investitori stranieri.

Come visto infatti, è stato abolito per la costituzione della *WFOE*, al pari delle *Domestic Company*, il minimo di capitale sociale di RMB 30,000 precedentemente previsto, pur restando comunque assoggettate ad un controllo preventivo da parte delle autorità cinesi per la verifica della congruità dell'investimento rispetto allo scopo. Inoltre, il sistema basato sul capitale versato (nell'ambito del quale vi era una regolamentazione specifica di composizione del capitale sociale e di termini per la sua costituzione) è stato sostituito da un sistema basato sul capitale sottoscritto; ciò si concretizza nel fatto che i soci delle *WFOE* hanno piena discrezionalità su termini, modalità e ammontare delle sottoscrizioni. Questo è uno dei principali vantaggi giacché consente all'imprenditore estero di effettuare delle scelte strategiche liberamente, senza l'aggravio di vincoli normativi posti dalla legge e senza incombere nel rischio di costituire una *joint venture* con un partner cinese che comporterebbe il rischio di dover condividere tali decisioni strategiche.

Inoltre, anche per le *WFOE*, sono stati aboliti i requisiti minimi per i conferimenti in denaro (almeno il 30% del capitale sociale registrato doveva essere versato in denaro) ed è stato abolito il limite massimo (prima della riforma, pari al 20%) per i conferimenti in beni immateriali.

Anche in questa sede, vale ricordare quanto detto precedentemente in relazione alla procedura di registrazione della società: infatti, a partire dal 1° marzo 2014 non è più

¹⁸ In Cina, le *WFOEs* erano inizialmente concepite per incoraggiare ed accrescere il settore manifatturiero. Dopo l'ingresso della Cina nel WTO, queste società furono utilizzate per la fornitura di servizi di vario genere.

necessaria l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale versato e quest'ultimo non è più soggetto alla previa verifica di un contabile certificato.

Appare a questo punto del tutto evidente il tentativo da parte del legislatore cinese di aprire il mercato cinese agli investitori stranieri e, nel contempo, di facilitare il proliferare dell'economia nazionale mediante delle misure di incentivo alle imprese nazionali in termini di snellimento e semplificazione delle procedure per la costituzione ed il mantenimento delle società di capitali. Sebbene ciò non rappresenti un punto d'arrivo in questo senso, costituisce tuttavia un momento storico per il panorama economico e giuridico della Cina.

Franco Pizzabiocca – f.pizzabiocca@lascalaw.com